



**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEL PRATICANTE AVVOCATO
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI EX D.M. 17 MARZO 2016, N. 58.**

TRA

Il Tribunale di Salerno, in persona del Presidente p.t., Dott. Giovanni Pentagallo, domiciliato, per la carica, presso il Tribunale di Salerno, Corso Garibaldi, n. 184- 84122 Salerno,

C.F./P.I.: 80020770659; Tel.089/5645287; e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente p.t., Avv. Americo Montera, domiciliato, per la carica, presso la sede del Consiglio, Corso Garibaldi, n. 184 – 84122 Salerno,

C.F./P.I.: 80031390653; Tel. 089/241388; e-mail: info@ordavvsa.it

PREMESSO

- che ai fini della globale formazione dell'operatore di Giustizia appare opportuna la partecipazione, su base volontaria, dei praticanti avvocati alla funzione giudiziale attraverso modelli organizzativi che inducano gli interessati a svolgere tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;
- che le pregresse esperienze, sebbene in forma episodica, hanno dimostrato l'utilità di tali tirocini formativi, sia per i praticanti avvocati, sia per lo stesso "sistema giustizia", accrescendosi l'efficienza e la produttività del Giudice, riducendosi l'arretrato attraverso una migliore organizzazione da parte di personale qualificato, senza che ciò comporti, per altro verso, incremento di spesa;
- che l'art. 44 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, consente lo svolgimento dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari;
- che l'art. 37, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, prevede, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, la possibilità, per i capi degli uffici giudiziari, di stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, anche con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per consentire ai più



- meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la Magistratura ordinaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
- che l'art. 37, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, prevede che gli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e che lo svolgimento di tali attività sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
 - che il D.M. 17 marzo 2016, n. 58, denominato "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari", disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - che l'art. 3, comma 1, del D.M. 17 marzo 2016, n. 58 dispone che: *"I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato."*;
 - che la presente Convenzione intende attuare la collaborazione, prevista dalla Legge, tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ed il Tribunale di Salerno, con lo scopo di condividere un progetto formativo nell'ambito del quale il periodo di tirocinio svolto, in conformità al progetto, dai praticanti avvocati presso l'Ufficio Giudiziario possa essere considerato al pari di un anno di pratica forense,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO

1. E' data la possibilità ai praticanti avvocati iscritti nel relativo registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno di presentare domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un Ufficio Giudiziario compreso nel circondario del Tribunale di Salerno.
2. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 58/2016.

ART. 2. REQUISITI

Per l'ammissione al tirocinio il praticante avvocato, al momento della presentazione della domanda, deve:

- a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'art. 41, comma 2, L. 247/2012;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, comma 2, lettera g), del regio decreto n. 12/1941;

c) aver già svolto un periodo di sei mesi di tirocinio, previsto dall'art. 41, comma 7, L. 247/2012.

ART. 3. PROGETTO FORMATIVO

Il praticante avvocato che svolgerà il tirocinio professionale presso il Tribunale di Salerno si impegna a sottoscrivere e a conformare la propria attività all'allegato progetto, predisposto d'intesa dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine di Salerno.

Nella predisposizione del progetto formativo il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine si atterranno alle linee guida eventualmente predisposte, d'intesa tra loro, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Tribunale si riserva di indicare il nominativo del referente generale del progetto entro dieci giorni dalla firma della presente Convenzione.

ART. 4. DOMANDA

1. Il praticante avvocato che intende svolgere presso il Tribunale di Salerno il tirocinio di cui alla presente Convenzione deve presentare apposita domanda.

2. La domanda, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del D.M. n. 58/16, deve essere:
a) redatta su supporto analogico o digitale, utilizzando il modulo predisposto sulla base del regolamento ministeriale, allegato alla presente Convenzione e, comunque, rinvenibile sul sito del Consiglio dell'Ordine (www.ordavvsa.it);

b) indirizzata al Presidente del Tribunale di Salerno;

c) consegnata alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Tribunale valuterà tutte le domande pervenute in ogni quadrimestre.

Il primo quadrimestre inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

4. Il Presidente del Tribunale decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti coloro che hanno presentato la domanda, procede alla selezione in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 58/16, riconoscendo preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'art. 4, comma 3, lettera c, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

5. Copia della domanda deve essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, il quale, qualora verifichi la mancanza di alcuno dei requisiti

richiesti dal suindicato art. 4, ne darà immediata comunicazione al Presidente del Tribunale.

6. Fino a quando la domanda non viene accolta il praticante avvocato deve continuare a svolgere la pratica presso lo studio legale.

7. Il Presidente del Tribunale comunicherà al richiedente e al Consiglio dell'Ordine, entro un mese dall'ammissione, il giorno in cui l'attività di praticantato avrà inizio ed il nome del magistrato affidatario.

8. Il Tribunale si riserva di scegliere i magistrati cui dovranno essere affidati i praticanti avvocati in virtù della disponibilità indicata dagli stessi.

ART. 5. DURATA DELL'ATTIVITA' DI PRATICANTATO

1. La durata dell'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari non può superare i dodici mesi, salva l'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il praticante può anche seguire il tirocinio presso un ufficio diverso da quello in cui ha iniziato, purché presso ciascun ufficio la pratica abbia una durata di almeno sei mesi.

Quando l'ufficio presso il quale il praticante avvocato intende proseguire il tirocinio ha sede in un circondario diverso da quello di Salerno, lo stesso deve trasferire la propria iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno, previa valutazione dei motivi che giustificano la richiesta, autorizzerà il trasferimento e rilascerà un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

3. Al termine dei dodici mesi il praticante avvocato che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9.8.2013, n. 98, può presentare domanda, a norma del comma 3 del predetto articolo, per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

ART. 6. ATTIVITA' DEL PRATICANTE AVVOCATO

1. I praticanti avvocati ammessi al tirocinio dovranno sottoscrivere una dichiarazione di consapevolezza dell'obbligo di segretezza, del divieto di divulgazione, in qualsiasi modo, di fatti e procedimenti di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività, dell'applicabilità, alla loro posizione, di quanto previsto dall'art. 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto del Pubblico Impiego (D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3).

2. I praticanti avvocati ammessi saranno affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti.

Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato, il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

3. Il praticante avvocato dovrà seguire le indicazioni di giorni ed orari impartite dal magistrato affidatario, assistere e coadiuvare lo stesso, anche in udienza e in camera di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo.

Sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario potrà avere accesso ai fascicoli nei limiti e nelle modalità stabilite dallo stesso, provvedendo con diligenza allo studio della causa, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Il magistrato affidatario curerà che il praticante avvocato apprenda dal personale di cancelleria anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite sarà tempestivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale presso il quale ha svolto o continua a svolgere la pratica forense.

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, parti o controparti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario, di cui abbia avuto conoscenza, né, una volta terminato il tirocinio, assumere dalle medesime un qualsiasi incarico professionale finché siano pendenti i predetti procedimenti.

5. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio dell'avvocato dove ha svolto i primi sei mesi di pratica o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico, salvo i divieti di cui all'art. 8 del D.M. n. 58/2016.

6. Durante il periodo di tirocinio il praticante avvocato può frequentare i corsi di formazione decentrata.

7. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con orari e modalità idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento, fermo il rispetto della durata minima di 16 ore settimanali presso gli uffici del Tribunale in giornate ed orari da individuare con il magistrato affidatario e sempre in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

8. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali ed assicurativi.

Il Consiglio dell'Ordine di Salerno o il Consiglio Nazionale Forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

9. L'attività sarà svolta ed ogni previsione della presente Convenzione sarà realizzata senza alcun onere a carico della finanza pubblica, né acquisizione di alcun diritto per gli iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che vi partecipano.

10. Sia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che il Tribunale, come previsto dal D.M. n. 58/2016, hanno la facoltà, anche su proposta del magistrato affidatario, di interrompere il tirocinio per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o della credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

11. E' concessa al praticante avvocato la facoltà di rinunciare al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario purché ne dia tempestiva comunicazione scritta sia al Tribunale che al Consiglio dell'Ordine.

12. Al termine del periodo di tirocinio il praticante avvocato, salvo il rispetto del segreto istruttorio e della normativa sulla privacy, dovrà redigere una relazione contenente l'analitica elencazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria a cui ha assistito, nonché tutte le indicazioni riguardanti la formazione professionale acquisita.

Il magistrato affidatario dovrà sottoscrivere la relazione attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'art. 3 del D.M. n. 56/80.

La relazione, unitamente all'attestazione del magistrato affidatario, dovrà essere trasmessa, a cura dell'Ufficio Giudiziario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che, verificata la suddetta documentazione, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio, indicante l'iter svolto dal praticante avvocato.

Le relazioni dovranno essere redatte e trasmesse anche nelle ipotesi di revoca e di rinuncia, per il periodo di effettivo svolgimento.

ART. 7. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l'hanno sottoscritta sin dalla data della sua sottoscrizione.

E' valida e vincolante sino all'entrata in vigore di norme di legge o regolamenti con la stessa interamente incompatibili.

Ogni norma sopravvenuta gerarchicamente sovraordinata, solo in parte incompatibile con la presente Convenzione, non ne determinerà l'automatica caducazione.

La presente Convenzione è pubblicata sui siti istituzionali del Tribunale di Salerno e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e potrà essere resa pubblica nelle ulteriori forme che ciascuna delle parti reputerà opportune.

Le parti si riservano la facoltà di modificare la presente Convenzione ove dalle stesse ritenuto opportuno ed in caso di mutamento del quadro normativo.

ART. 8. VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE

Il mancato rispetto della presente Convenzione da parte del tirocinante, ove costituente illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico forense, darà luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, ai sensi della L. 247/12, sarà segnalato dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina, per quanto di sua competenza.


L'Ufficio Giudiziario, anche per il tramite del magistrato affidatario, segnalerà al Consiglio dell'Ordine ogni violazione della presente Convenzione e della legge posta in essere dal praticante avvocato affinché ne valuti la rilevanza disciplinare ai sensi del C.D.F.

La presente Convenzione sarà trasmessa al CSM e al Consiglio Nazionale Forense.

Salerno, 06/07/2017

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Pentagallo



Il Presidente del C.O.A.

Avv. Americo Moriteta

